PROPOSTE MODIFICA STATUTO GRUPPO CAMPANIA

TITOLO I

Natura, sede sociale, scopi

Art. 1

L'Unione Pensionati UniCredit già Unione Pensionati Gruppo UniCredito Italiano, già Unione Pensionati Aziende Gruppo Credito Italiano, già Unione Pensionati del Credito Italiano costituita nel 1959, ha Sede in Milano, in seguito sarà denominata semplicemente "Unione". **L'Unione si articola in Gruppi distribuiti sul territorio**.

Art. 2

L'Unione è autonoma e non ha fini di lucro, promuove il coordinamento tra le associazioni dei pensionati delle aziende integrate in UniCredit, e può collegarsi - ove e quando un più efficace perseguimento dei fini statutari lo richieda, con delibera del Consiglio Nazionale, e con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto - ad associazioni o altre aggregazioni del settore pensionistico apartitiche e senza finalità di lucro;

L'Unione si prefigge in particolare le seguenti finalità:

- *tutelare gli interessi previdenziali ed assistenziali dei Soci, eventualmente con la collaborazione delle OO.SS. del Personale in servizio, nell'ambito delle Leggi e Regolamenti, confrontandosi, attraverso i propri Organi, con:*
    - *UniCredit,*
    - *con il Fondo Pensione di Gruppo, in seguito denominato semplicemente "Fondo",*
    - ***con Uni.C.A** e*
    - *con gli altri Organismi del Gruppo UniCredit che perseguono interessi di vario tipo e nella cui Amministrazione sia prevista la partecipazione di rappresentanti dei Pensionati, nell'intento di intraprendere tutte quelle azioni atte a migliorare il trattamento dei Pensionati;*
- promuovere rapporti di collaborazione tra i Soci,
- dare adeguata assistenza e supporto ai propri iscritti, che avessero giusto motivo:
    - d'opporre ad UniCredit, al Fondo, a Uni.C.A, e agli altri Organismi articolari ragioni e/o rivendicazioni,
    - in tutte le sedi nazionali ed europee in materia di:
        - pensione,
        - perequazione
- aiutare quelli che, a causa delle loro condizioni fisiche e morali, abbisognino maggiormente di assistenza.

Art. 3

L'Unione ha un patrimonio costituito:

- quote associative annuali degli aderenti, il cui importo, necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, è deliberato dall'assemblea dei soci del gruppo di appartenenza. (*)
- fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di rendiconto,

- da eventuali contribuzioni volontarie,
- da beni immobili e mobili di proprietà dell'Unione,
- da lasciti e donazioni a favore dell'Unione.

(*) la quota associativa deve tenere conto della retrocessione alla Segreteria Nazionale, per l'attività dell'Unione – nelle sue articolazioni - indicata dal Consiglio Nazionale. Nota: Sarebbe auspicabile l'unificazione della quota associativa.

Art. 4

L'Unione ha un proprio periodico, **"La Quercia"** organo ufficiale autorizzato dal Tribunale di Milano, giusta registrazione n. 118 dell'8 marzo 1985, sul quale devono essere riportate periodicamente tutte le iniziative e gli approfondimenti relativi a:

- Fondo Pensione Unicredit
- Pensione INPS,
- assistenza sanitaria,
- assistenza fiscale,

Il direttore responsabile della Quercia deve operare nell'ambito editoriale della SN indicata dal Consiglio Nazionale

I Gruppi Territoriali possono, a loro spese ed in ottemperanza alle norme vigenti, pubblicare un proprio notiziario, anche telematico ed eventualmente in collaborazione con le Associazioni di pensionati delle aziende confluite in UniCredit.

TITOLO II

Soci

Art. 5

Tutti i Dipendenti del gruppo Unicredit, indipendentemente dalla data di andata in pensione od esodo e dall'azienda del gruppo di appartenenza, possono iscriversi all'Unione Pensionati Unicredit. Può subentrare all'Unione a seguito del decesso del pensionato/a solo il coniuge

I Pensionati non titolari di pensione diretta del Fondo non potranno essere candidati **-** da parte dell'Unione Pensionati Unicredit - né partecipare alla designazione, quali rappresentanti dei Pensionati,

- nel Consiglio di Amministrazione del Fondo in qualità dì Consiglieri Effettivi o Supplenti
- nel Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. in qualità dì Consiglieri Effettivi o Supplenti
- né fare parte di commissioni inerenti la gestione del Fondo stesso.

Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, e possono essere eletti alle cariche sociali previste dal presente Statuto, con le limitazioni contemplate dagli Artt. 14 e 30. Inoltre hanno diritto di voto deliberativo in tutte le occasioni in cui sono chiamati ad esercitarlo.

Ogni Socio deve sentirsi impegnato a:

- osservare le norme statutarie ed attenersi alle delibere degli Organi statutari;
- non divulgare al di fuori dell'associazione notizie, resoconti e informazioni, di cui viene a conoscenza, riguardanti l'attività del Consiglio Nazionale, dei Consigli di Gruppo e della Segreteria Nazionale, strettamente riservate;
- operare concretamente, nel limite delle proprie possibilità, per il raggiungimento degli scopi sociali;

- versare al Consiglio di Gruppo a cui aderisce la quota annua di adesione stabilita dal Gruppo di appartenenza.

L'Assemblea dei Soci si articola per Gruppi Territoriali che sono espressione fondante dell'Unione. Gli iscritti all'Unione di uno dei Gruppi Territoriali costituiscono l'Assemblea dei Soci di quel Gruppo. Il funzionamento e le facoltà dell'Assemblea dei Soci sono regolate dai successivi artt. 23 e seguenti.

Al fine di relazionarsi più facilmente con i Soci l'Unione, alla data di approvazione del presente Statuto, si articola nei seguenti Gruppi Territoriali: (**)

– Gruppo Piemonte - Valle d'Aosta, con sede a Torino;
– Gruppo Lombardia, con sede a Milano; **(*)**
– Gruppo Veneto - Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia;
– Gruppo Friuli - Venezia Giulia, con sede a Trieste;
– Gruppo Liguria, con sede a Genova;
– Gruppo Emilia Romagna - Marche, con sede a Bologna;
– Gruppo Toscana, con sede a Firenze;
– Gruppo Lazio-Umbria- Abruzzo - Molise, con sede a Roma;
– Gruppo Campania, con sede a Napoli;
– Gruppo Puglia - Basilicata, con sede a Bari;
– Gruppo Sicilia Orientale e Calabria, con sede a Catania;
– Gruppo Sicilia Occidentale, con sede a Palermo;
– Gruppo Sardegna, con sede a Cagliari.

(*) valutare di dividere in due o più gruppi in considerazione del numero dei pensionati presenti nella regione o in alternativa costituire un consistente numero di delegati per una migliore assistenza agli associati.

La Segreteria Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale l'istituzione o la modifica dei limiti territoriali o della sede di quelli suindicati.

(**) va bene anche scorporare questa parte e creare un nuovo articolo

Art. 6

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni;
- per mancato rispetto delle norme statutarie accertate dal Collegio dei Proboviri;
- per mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza
- per inadempienza al pagamento delle quote associative.
- per azioni disonorevoli e/o immorali
- condotta indegna che comprometta il buon nome dell'Unione accertate dal Collegio dei Proboviri;

I Soci che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell'Unione non hanno diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III
Struttura interna: Organi Sociali

Art. 7

Organi Sociali sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Gruppo;
- Consiglio Nazionale;
- Presidente dell'Unione;
- Segreteria Nazionale;
- Revisore dei Conti;
- Collegio Probiviri.

Le relative deliberazioni devono essere assunte per iscritto ed impegnano ogni singolo componente al rispetto delle stesse. Esse saranno tenute in apposita raccolta in ordine cronologico

TITOLO IV

Assemblea dei Soci – Consiglio di Gruppo

Art. 8

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente di Gruppo, si articola per Gruppi Territoriali ed è fondamentale espressione dell'Unione. Gli iscritti all'Unione con residenza nel territorio di competenza di uno dei Gruppi Territoriali, così come definiti all'art. 5, costituiscono l'Assemblea dei Soci di quel Gruppo. Il funzionamento e le facoltà dell'Assemblea dei Soci sono regolate dal successivo art. 9.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci dei singoli Gruppi può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il mese di maggio di ogni anno, comunque in data antecedente a quella stabilita per il Consiglio Nazionale come previsto dall'art. 20 per:

- suggerire gli obiettivi e gli orientamenti ai quali il Consiglio di Gruppo ed il Presidente dovranno ispirarsi nell'espletamento dei loro compiti;
- deliberare sul rendiconto e sulla relazione del Consiglio di Gruppo e del Revisore;
- eleggere il Consiglio di Gruppo ed il Revisore dei Conti, che restano in carica fino all'elezione delle nuove cariche sociali nazionali;
- proporre al Consiglio Nazionale, per il tramite del Presidente del Gruppo, propri candidati alla Segretaria Nazionale;
- proporre candidati per il rinnovo delle cariche nel Consiglio di Amministrazione del Fondo e nei Consigli di Amministrazione degli Organismi di cui all'articolo 2;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- proporre argomenti da trattare nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale;
- su proposta del Consiglio di Gruppo, determinare la quota associativa annuale tenendo conto dell'importo da retrocedere alla Segreteria Nazionale;
- deliberare sullo scioglimento del Gruppo attenendosi alle norme dell'art. 17.

Il verbale dell'Assemblea, comprensivo del rendiconto con allegata la valutazione del Revisore, la relazione del Consiglio di Gruppo e l'eventuale mozione finale devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

L'Assemblea dei Soci dei Gruppi può essere convocata in via Straordinaria su richiesta del Presidente di gruppo e/o di almeno un terzo dei Consiglieri e/o di almeno il 10% dei Soci in regola con i versamenti delle quote sociali. Nella richiesta deve essere indicato il motivo della convocazione.

art. 10
L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo ordine del giorno, deve essere inviato ai Soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione. Copia dell'avviso di convocazione deve essere comunque contemporaneamente inviata alla Segreteria Nazionale che potrà essere presente con proprio rappresentante.
La convocazione deve essere corredata di tutta la documentazione relativa alla riunione ad esempio rendiconto consuntivo, rendiconto preventivo, relazione del Consiglio di Gruppo, etc ……

art. 11
L'Assemblea Ordinaria è valida:

- in prima convocazione con la maggioranza del 50% più uno dei Soci iscritti al gruppo, presenti di persona o per delega.
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, di persona o per delega.

L'Assemblea Straordinaria è valida:

- in prima convocazione con la maggioranza del 66% dei Soci iscritti al gruppo, presenti di persona o per delega.
- ed in seconda convocazione con la maggioranza di 40% + 1 dei Soci iscritti al gruppo, presenti di persona o per delega.

Ciascun Socio può essere portatore di non più di **5** deleghe sia con modulo fornito unitamente alla convocazione o anche con trasmissione telematica, fanno eccezione i Fiduciari di Zona (*), i quali possono rappresentare tutti i Soci delle rispettive zone, che abbiano dato delega.
E in facoltà dei Consigli di Gruppo di attivare la votazione anche per corrispondenza, secondo il Regolamento fissato dalla Segreteria Nazionale, o per via telematica.
L'Assemblea nomina un Presidente e gli Scrutatori tra i convenuti; a sua volta il Presidente sceglie il Segretario.
Sono valide le delibere approvate dalla maggioranza dei Soci presenti o rappresentati per delega o per corrispondenza.
(*) pertanto si deve tenere una assemblea degli associati della zona seguita dal Fiduciario in cui viene dato mandato specifico allo stesso per gli argomenti indicati nell'odg della convocazione.

art. 12)
Con la maggioranza di cui all'articolo precedente, l'Assemblea elegge ogni tre anni il Consiglio di Gruppo: questo è formato da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. La nomina dei membri del Consiglio di Gruppo avviene sulla base di candidature presentate dal soggetto interessato – a pena di inammissibilità – almeno …….. giorni prima della data fissata per le votazioni, con la dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti prescritti. Le candidature tempestivamente presentate devono essere rese note ai Soci a

cura del Consiglio di Gruppo almeno …… giorni prima della data fissata per le votazioni nelle forme più idonee.
Il mandato dei Consiglieri così eletti decorre dal giorno successivo alla data delle votazioni dell'Assemblea.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Gruppo provvede alla sostituzione con il primo e successivi dei non eletti. In mancanza, con un socio cooptato che sarà ratificato dalla prima Assemblea dei Soci. I Consiglieri così eletti dureranno in carica sino alla fine del mandato dei Consiglieri in carica.
I Consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gruppo.

art. 13)
Il Consiglio di Gruppo elegge fra i suoi membri con durata triennale, in fase con la durata delle cariche nazionali:

- con la maggioranza del 60% :
  - ✓ il Presidente,
  - ✓ un Vice Presidente,
- con la maggioranza del 50% + 1:
  - ✓ Segretario amministrativo

Per ricoprire la carica di Presidente e di Vice Presidente bisogna essere iscritto all'Unione.
il Consiglio di Gruppo, per una organica funzionalità deve ripartire fra gli eletti i vari incarichi, fondo pensione, Un.C.A., ……..
Il Consiglio di Gruppo, per facilitare i rapporti con Soci residenti in località foranea della propria zona, ha facoltà ~~di~~ scegliere "Fiduciari" preferibilmente tra i Soci residenti nella zona individuata. Di tali nomine va data comunicazione all' Assemblea del Gruppo e alla Segreteria Nazionale.

art. 14)
Il Presidente di Gruppo:

- rappresenta l'Unione nella zona di sua competenza, e viene incaricato dal Responsabile della protezione dei dati personali nazionale (RPD) per la protezione dei dati del gruppo, e a sua volta deve nominare uno o più contitolari tra i consiglieri e la nomina deve avvenire con lettera firmata da entrambi
- convoca il Consiglio e l'assemblea del Gruppo, con le modalità previste dallo statuto, ed è garante:
  - del rispetto delle norme statutarie,
  - dell'applicazione delle direttive del Consiglio Nazionale,
  - dell'applicazione delle direttive del Consiglio di Gruppo,
  - dell'applicazione delle direttive impartite dalla Segreteria Nazionale,
  - dell'applicazione delle direttive dell'Assemblea di Gruppo.

Se viene eletto Presidente o Vice Presidente dell'Unione Pensionati, Segretario Nazionale, consigliere di amministrazione del Fondo, consigliere di amministrazione di Uni.C.A., nei Consigli di Amministrazione degli Organismi di cui all'articolo 2 dovrà optare per una delle cariche.
Il Presidente fornisce annualmente al Presidente dell'Unione, in occasione della trasmissione del verbale dell'Assemblea Ordinaria del Gruppo, sotto la sua personale

responsabilità, dichiarazione che il Gruppo non esercita attività diverse da quelle istituzionali, con particolare riferimento ad attività commerciali di genere lucrativo.
Il Presidente di Gruppo è membro di diritto del Consiglio Nazionale e, ove non abbia nel suo Gruppo un Segretario Nazionale, può essere invitato dal Presidente dell'Unione a partecipare, senza diritto a voto, alle riunioni della Segreteria Nazionale, o, su sua richiesta, per discutere argomenti che riguardino specificatamente il proprio Gruppo, con costi a carico del Gruppo di appartenenza.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

art. 15)
Il Presidente del Consiglio di Gruppo è responsabile **(*)**:

- per la conservazione e la consultazione cartacea e/o telematica della documentazione relativa agli associati ed in generale dell'Unione Pensionati Unicredit
- unitamente al Segretario verbalizzante della corretta trascrizione del verbale della riunione;
- ~~della redazione e~~ della custodia dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee dei Soci del Gruppo e di eventuali notiziari comunque redatti che **sono da inviare al più presto: alla Segreteria Nazionale, e a tutti gli associati del gruppo.**

(*) cfr art. 19

art. 16)
Il Consiglio di Gruppo si riunisce, di massima, ogni tre mesi, su convocazione del Presidente e/o, in via straordinaria, su richiesta:

- di 1/3 del Consiglio di Gruppo;

Nella richiesta deve essere indicato il motivo della convocazione.
Il Consiglio di Gruppo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Alle riunioni del Consiglio, partecipa, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, al quale compete verificare, almeno due volte all'anno, i documenti contabili del gruppo, accertandone la rispondenza alla vigente normativa tributaria nonché riscontrare l'esattezza e veridicità dei rendiconti, controfirmandoli;
Il Consiglio di Gruppo tenuto conto anche delle delibere dell'assemblea dei soci:

- elabora le linee operative del Gruppo e ne verifica la realizzazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale da sottoporre all'Assemblea (vedi art. 3);
- approva il Rendiconto del Gruppo redatto dal Segretario amministrativo, che ne è contabilmente responsabile, verificato e controfirmato dal Revisore dei conti del Gruppo, e la relativa relazione predisposta dal Presidente;
- delibera sulle spese di carattere straordinario a carico del Gruppo.

Sono valide le delibere approvate dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Gruppo presenti. Il Consiglio di Gruppo può costituire Commissioni di studio con l'eventuale partecipazione di rappresentanti di Colleghi in servizio.

art. 17)

Qualora non fosse possibile l'elezione di un Consiglio di Gruppo, la Segreteria Nazionale, allo scopo di permettere il funzionamento del Gruppo, nomina un Commissario Straordinario, con tutti i poteri.
Detto Commissario resterà in carica fino a quando non sarà possibile addivenire, con regolare Assemblea, all'elezione del Consiglio di Gruppo e comunque non oltre due esercizi.
In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Soci, o in caso di mancato raggiungimento da parte del Commissario Straordinario dell'elezione di un regolare Consiglio di Gruppo da parte dell'Assemblea, le attività del Gruppo verranno trasferite alla Segreteria Nazionale, dopo che siano stati comunque assolti tutti gli obblighi, compresi quelli a scadere.

art. 18)
I Consigli di Gruppo sono responsabili e gestiscono le spese relative al funzionamento dei loro Gruppi. Le disponibilità saranno depositate in conti correnti presso UniCredit, intestati Unione Pensionati UniCredit e sotto intestati al Gruppo, e dovranno essere utilizzate con firma abbinata di due componenti tra quelli designati dal Consiglio di Gruppo e delegati dal Presidente dell'Unione.
Le spese relative al funzionamento dei Gruppi sono a carico dei rispettivi Consigli.
Le disponibilità ~~saranno~~ depositate in conti correnti presso UniCredit, intestati Unione Pensionati UniCredit e sotto intestati al Gruppo, ~~e~~ dovranno essere utilizzate con firma abbinata di due componenti: tra quelli designati dal Consiglio di Gruppo e delegati dal Presidente dell'Unione.

Consiglio Nazionale - Composizione e generalità
art. 19)
Il Consiglio Nazionale è l'organo decisionale e deliberante dell'Unione.
Il Consiglio Nazionale è costituito da:
- il Presidente dell'Unione;
- il Vice Presidente dell'Unione;
- i Segretari Nazionali;
- i Presidenti dei Consigli di Gruppo;
- il Segretario amministrativo;
- il Responsabile nazionale della protezione dei dati personali (RPD)
- il Revisore dei Conti;
- i Rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di Amministrazione del Fondo, **di Uni.C.A.** e degli altri Organismi di cui all'art. 2, se soci;
- il Presidente del collegio dei Probiviri.

Hanno diritto al voto:
- Il Presidente,
- il Vice Presidente,
- i Segretari Nazionali,
- i Consiglieri di amministrazione, rappresentanti dell'Unione, nel Consiglio di Amministrazione del Fondo, nel Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. e degli altri Organismi di cui all'art. 2, se soci, e dispongono di un voto ciascuno e non votano quando si giudica il loro operato.

I Presidenti dei Consigli di Gruppo e dispongono di due voti ogni 200 iscritti o frazione in regola con i versamenti delle quote sociali al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tutti gli altri componenti il Consiglio Nazionale non hanno diritto a voto.
Sono valide le delibere approvate a maggioranza dei voti degli aventi diritto, salvo quanto previsto dall'Art. **17.**
I Presidenti dei Gruppi possono farsi accompagnare, in veste di uditore, da un membro del Consiglio di Gruppo mantenendo i costi relativi a carico del Gruppo.
Sono responsabili del trattamento e protezione dei dati personali degli associati tutti quelli che possono accedere all'archivio dati, Presidente dell'Unione, Segretari Nazionali Presidenti di gruppo, Responsabile web e i colleghi autorizzati dell'incarico conferitogli dal Responsabile del Trattamento dei dati dell'Unione.

art. 20)
Il Consiglio Nazionale Ordinario e/o Straordinario è presieduto dal Presidente dell'Unione o dal Vice presidente (in assenza del Presidente) o da un componente eletto tra i presenti, in caso di assenza anche del vice Presidente.
Spetta al Presidente, una volta eletto, designare il Segretario del Consiglio.
La convocazione del Consiglio Nazionale, a cura della Segreteria Nazionale, che delibera l'o.d.g. e sceglie anche la località della riunione, avviene:

entro il mese di maggio di persona,
entro il mese di ottobre.

Le riunioni del Consiglio Nazionale possono essere tenute anche con sistemi di videoconferenza.
Unitamente alla convocazione deve essere inviata tutta la documentazione relativa alla riunione ad esempio rendiconto consuntivo, rendiconto preventivo, relazione segreteria, etc
In caso di impedimento i Presidenti dei Consigli di Gruppo possono delegare altro membro del Consiglio.
L'avviso di convocazione deve essere diramato con anticipo sull'epoca fissata per la convocazione delle Assemblee dei Gruppi Territoriali **con un anticipo di almeno 20** giorni.
Nell'ordine del giorno potranno essere inseriti anche argomenti proposti da uno o più Presidenti di Gruppo, purché segnalati in tempo utile alla Segreteria Nazionale, per iscritto.
Il Consiglio Nazionale può comunque deliberare con una maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto) aggiungere all'o.d.g. altri argomenti da trattare.
Il Consiglio Nazionale può essere convocato in via straordinaria dal:

- Presidente dell'Unione,
- dalla Segreteria Nazionale, a maggioranza degli aventi diritto,
- da un terzo dei Presidenti di Gruppo.

art. 21)
Se necessario viene istituita, all'inizio dei lavori del Consiglio Nazionale, apposita commissione elettorale proposta dal Presidente ed approvata dal Consiglio.
Consiglio Nazionale - Attribuzioni
Art. 22
Il Consiglio Nazionale:
Per ricoprire la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario Nazionale bisogna essere iscritto all'Unione per lo meno da tre anni.

con la maggioranza del ~~54%~~ **60%** degli aventi diritto e con la **votazione** di almeno 7 Presidenti di Gruppo **elegge:**

- il Presidente dell'Unione da scegliere fra tutti i soci ~~residenti a Milano~~, La persona eletta Presidente dell'Unione Pensionati Unicredit può ricoprire la carica per non più di 2 mandati consecutivi.
- il Vice Presidente dell'Unione che può ricoprire la carica per non più di 2 mandati consecutivi.
- il collegio dei Probiviri;
- discute e delibera sulle modifiche statutarie presentate:
    - dalla Segreteria Nazionale,
    - dai Consiglio di Gruppi,

con la votazione di almeno 7 Presidenti di Gruppo;

con la maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto e sempre con la **votazione** di almeno **7** Presidenti di Gruppo **elegge**:

- i Segretari Nazionali, nel numero di sette di cui:
    - 2 Segretari Nazionali su Milano,
    - 2 Segretari Nazionali per centro nord,
    - 1 Segretario Nazionale per il centro,
    - 1 Segretario Nazionale per il Sud,
    - 1 Segretario Nazionale per le isole
- il Segretario amministrativo Nazionale, residente a Milano;
- il Revisore dei Conti ~~residente a Milano~~
- elegge il collegio dei Probiviri;
- elegge i rappresentanti dell'Unione nel consiglio della FAP
- delibera l'approvazione dei bilanci del Fdo Pensione Unicredit e Uni.C.A. da comunicare a tutti gli associati;
- elabora le direttive di ordine generale e gli indirizzi che la Segreteria Nazionale ed i singoli Gruppi devono seguire nella loro attività,
- approva il rendiconto annuale della Segreteria Nazionale predisposto dagli organi preposti**;**
- designa i nominativi da candidare:
  1) alla carica di Consigliere effettivo e Supplente, di Sindaco effettivo e Supplente nel Consiglio di Amministrazione del Fondo,
  2) alla carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione di UNI.C.A.,
  3) negli Organismi di cui all'articolo 2*;*
- stabilisce la quota di retrocessione per ogni associato che ogni Gruppo deve trasferire alla Segreteria Nazionale per il funzionamento dell'Unione.

Tutti gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

(*) NOTA: il Presidente o il vice Presidente deve essere scelto tra i soci residenti a Milano;

Art. 23)

Spetta al Consiglio Nazionale, con la maggioranza di due terzi dei Gruppi che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto, deliberare in merito allo scioglimento dell'Unione e alla conseguente nomina di uno o più liquidatori.

Qualora lo scioglimento avvenisse per il venir meno di tutti gli iscritti, o quantomeno il numero degli iscritti risultasse, a termini dello Statuto del Fondo, inferiore a quello

necessario per mantenere la rappresentanza,~~-~~i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.
In caso di scioglimento, dopo che sarà stato assicurato il soddisfacimento degli obblighi e dei carichi maturati e maturandi, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità, sentito l'Organo di controllo, salvo diversa disposizione imposta dalla Legge.

Presidente dell'Unione
Art. 24)
Il Presidente;

- è il legale rappresentante dell'Unione ed è il garante del rispetto dello Statuto;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
- si attiva, ed è responsabile, per la realizzazione delle delibere del Consiglio Nazionale;
- ~~sottoscrive la corrispondenza dell'Unione;~~
- convoca e presiede la Segreteria Nazionale.
- **in qualità di Titolare al trattamento dei dati personali (privacy) nomina il Responsabile al Trattamento degli stessi.**

Ha tutti i poteri previsti dalla legge, con facoltà di delega in tutto o in parte, quali ad esempio:

- la rappresentanza dell'Unione nelle assemblee, riunioni o adunanze delle associazioni e/o enti nei quali l'Unione partecipa;
- la stipula di contratti ed atti di prestazione d'opera intellettuale e di consulenze professionali;
- la stipula di contratti anche di c/c bancario e postale intestati all'Unione Pensionati UniCredit con facoltà di delega per l'utilizzo del rapporto di c/c;
- ~~garantire, in qualità di titolare, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali (privacy), delegando, eventualmente, o il Vice Presidente o uno dei Segretari Nazionali.~~

~~Sentita~~ **A seguito di apposita delibera** della Segreteria Nazionale, il Presidente presenta denunce e querele, con potere di delega, e può agire avanti a qualsiasi autorità giudiziaria anche civile, penale e amministrativa, in qualsivoglia grado con facoltà di transazione e rinuncia; nomina arbitri, avvocati e procuratori.
In caso di ~~assenza o~~ **impedimento temporaneo**, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di impedimento di quest'ultimo dal Segretario Nazionale più anziano in età.

Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'Unione ed è il garante del rispetto dello statuto ed è il titolare del trattamento dei dati;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale ed è responsabile, unitamente al Segretario verbalizzante, della corretta trascrizione del verbale della riunione; (*)
- si attiva, ed è responsabile, per la realizzazione delle delibere del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale;
- è responsabile della tutela degli interessi previdenziali e assistenziali dei Soci ai sensi dell'art. 2 del vigente statuto;
- nomina il Responsabile nazionale della protezione dei dati personali (RPD), dando indicazioni univoche per la conservazione e la consultazione cartacea e/o telematica

della documentazione relativa agli associati e dell'Unione Pensionati Unicredit secondo le leggi europee e nazionali in vigore.

- È tenuto ad informare i Presidenti di gruppo:
    - di tutte le iniziative della Segreteria Nazionale e
    - ad aggiornare di tutti gli accordi raggiunti con la banca
- sottoscrive la corrispondenza dell'Unione;
- convoca e presiede la Segreteria Nazionale ed è responsabile, unitamente al Segretario verbalizzante, della corretta trascrizione del verbale della riunione; (*)

Ha tutti i poteri previsti dalla legge, con facoltà di delega in tutto o in parte, quali ad esempio:

- la rappresentanza dell'Unione nelle assemblee, riunioni o adunanze delle associazioni e/o enti nei quali l'Unione partecipa;
- l'acquisizione di prestazioni d'opera intellettuali e consulenze professionali stipulando i relativi contratti e atti;
- la stipula di contratti di c/c bancario e postale intestati all'Unione Pensionati UniCredit con facoltà di delega per utilizzo del rapporto di c/c; le disponibilità depositate in c/c bancario e/o postale intestati Unione Pensionati UniCredit dovranno essere utilizzate con firma abbinata di due componenti la Segreteria Nazionale e/o il segretario amministrativo,
- garantire, in qualità di titolare, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali (privacy) secondo le normative italiane ed europee in vigore,
- Convocare un Consiglio Nazionale straordinario in presenza di problematiche che esulano dall'ordinaria amministrazione,
- In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Nazionale per la ratifica del suo operato.

Sentita la Segreteria Nazionale e l'accordo dei Presidenti di Gruppo:

- presenta denunce e querele, con potere di delega, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria anche civile, penale e amministrativa, in qualsivoglia grado con facoltà di transazione e rinuncia;
- nomina arbitri, avvocati e procuratori.

Il Presidente, assieme ai componenti la Segreteria Nazionale, è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai terzi e se l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il suo patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione o di chi ha rappresentato l'associazione per quel determinato affare. Con il presidente sarà solidamente responsabile l'intera Segreteria Nazionale e/o chi ha approvato l'atto o deliberato l'impegno.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in tutte le sue funzioni; ~~in caso di impedimento di quest'ultimo dal Segretario Nazionale più anziano in età.~~

Il Presidente dell'Unione:

- E' responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa.
- Ha potere di Convocare un Consiglio Nazionale straordinario in presenza di problematiche che esulano dall'ordinaria amministrazione,
- In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Nazionale per la ratifica del suo operato.

(*) *lo svolgimento del Consiglio Nazionale e le riunione della Segreteria Nazionale possono avvenire anche in video conferenza.*

Segreteria Nazionale - Composizione – Attribuzioni – Generalità

Art. 25)

La Segreteria Nazionale è composta da:

- il Presidente dell'Unione;
- il Vice Presidente dell'Unione;
- i Segretari Nazionali come da art. 23.

La Segreteria Nazionale è organo collegiale, esecutivo e di direzione dell'Unione; ha Sede a Milano e, all'occorrenza, può tenere le sue riunioni anche altrove **e/o con sistemi di videoconferenza.**

La Segreteria Nazionale dura in carica tre anni.

Qualora nel corso del triennio dovesse cessare dall'incarico un Segretario Nazionale, il Presidente convocherà apposito Consiglio Nazionale per la nomina del sostituto che sarà indicato dal Gruppo di appartenenza. Il Segretario Nazionale nominato in sostituzione rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Segretari Nazionali. ~~In mancanza In ogni caso il subentrante resta in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto dalla funzione il Segretario sostituito.~~

Partecipano alle riunione della Segreteria Nazionale, se soci e con diritto a voto, anche i Consiglieri di amministrazione:

- del Fondo Pensioni Unicredit,
- di Uni.C.A.,
- degli Organismi di cui all'articolo 2,

ad eccezione di materie che sono a carico della persona.

Partecipano alle riunione della Segreteria Nazionale, se soci, senza diritto a voto anche il Revisore dei conti:

- del Fondo Pensioni Unicredit,
- di Uni.C.A.,
- degli Organismi di cui all'articolo 2.

Art. 26)

La Segreteria Nazionale si riunisce, **di massima ogni 3 mesi**, su convocazione del Presidente dell'Unione e può essere convocata anche su richiesta motivata **da 1/3** dei Segretari Nazionali.

(*) *le riunioni si possono tenere anche in video conferenza (art. 8)*

Le riunioni sono valide se presenti almeno due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Unione.

Delle riunioni della Segreteria Nazionale viene redatto processo verbale a cura di uno dei Segretari Nazionali scelto dal Presidente dell'Unione.

Alle riunioni della Segreteria Nazionale, partecipano, senza diritto al voto:

- i Rappresentanti nel Fondo, di Uni.C.A. e negli Organismi di cui all'art. 2;
- il Presidente Emerito se nominato:
- il Direttore dell'organo di stampa ufficiale dell'Unione;
- il Tesoriere;

- il Revisore dei Conti;
- il Responsabile al Trattamento dei dati personali.

Inoltre, in relazione agli argomenti trattati, possono essere invitati altri nominativi con specifiche competenze.

Alla Segreteria Nazionale devono confluire tutte le iniziative d'interesse generale elaborate ed approvate dai Consigli dei singoli Gruppi che devono essere in ogni caso inoltrate tramite il rispettivo Presidente.

Art. 27)

La Segreteria Nazionale è l'unico organo autorizzato a trattare, per conto dell'Unione, con UniCredit, con il Fondo, nonché con tutti gli altri Organismi di cui all'art. 2, i problemi riguardanti la categoria dei Pensionati.

La Segreteria Nazionale può designare, di volta in volta, per motivi di opportunità e/o di competenza, uno o più suoi membri per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Inoltre, per il raggiungimento dei propri obiettivi, può avvalersi della collaborazione di iscritti con specifiche competenze.

La Segreteria Nazionale, per un migliore funzionamento dell'associazione, deve coinvolgere sempre i Presidenti di gruppo aggiornandoli di tutte le iniziative.

Qualora ne ravvisi l'opportunità e la necessità, la Segreteria Nazionale:

- può nominare una Commissione di studio;
- nomina il Commissario Straordinario nei casi di cui all'Art. **31;**
- nomina il Direttore Responsabile e ratifica la nomina del Comitato di Redazione del periodico ufficiale dell'Unione.
- In casi eccezionali di necessità e urgenza può deliberare atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve essere convocato in tempi brevi il Consiglio Nazionale per la ratifica della delibera.
-

Art. 28)

Le spese relative al funzionamento della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale sono a carico dell'Unione. I criteri di rimborso sono stabiliti da apposito regolamento redatto dalla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale può intervenire con adeguati aiuti finanziari in favore dei Gruppi che, per scarso numero dei Soci od altri motivi straordinari, incontrino difficoltà economiche.

Le spese relative alla redazione, stampa e diffusione del periodico ufficiale dell'Unione sono a carico dell'Unione.

Art. 29)

Il verbale di ogni riunione deve essere inviato prontamente ai Presidenti di gruppo e pubblicato nel sito dell'Unione e deve riportare gli argomenti trattati e gli interventi effettuati onde poter far partecipe tutti gli associati dell'attività svolta. La Segreteria Nazionale nella persona del Presidente o di suo delegato (Vice Presidente o Segretario Nazionale), deve custodire i verbali delle proprie riunioni, di quelle del Consiglio Nazionale, nonché copia dei verbali delle Assemblee dei singoli Gruppi.

Collegio dei Probiviri
art. 30
Ogni e qualsiasi controversia tra i Soci, l'Unione ed i suoi Organi, per motivi attinenti l'attività sociale, è demandata al Collegio dei Probiviri.
I Probiviri, in numero di tre, sono eletti dal Consiglio Nazionale, durano in carica tre anni, scadono dal loro mandato in concomitanza con le altre cariche nazionali, rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi Probiviri e sono rieleggibili; tra loro eleggono un Presidente.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Unione e/o nel Fondo, in Uni.C.A. e negli Organismi di cui all'art. 2.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Probiviri, la Segreteria Nazionale provvede a sostituirli con il primo o i successivi non eletti. In mancanza, il Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile, provvederà ad eleggere tra i Soci il/i sostituti, il cui mandato scadrà alla scadenza di quello del/dei sostituiti.
Il ricorso ai Probiviri si effettua con comunicazione scritta e motivata, diretta al Presidente del Collegio dei Probiviri.
I Probiviri decidono in maniera irrituale "ex bono et equo", dopo aver acquisito adeguata documentazione e sentite le parti in causa, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi le proprie deliberazioni alla Segreteria Nazionale per i provvedimenti consequenziali. Nel caso la controversia riguardi componenti la Segreteria Nazionale, le deliberazioni dovranno essere inoltrate al Consiglio Nazionale.
È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione ed il lodo emesso dai Probiviri sarà inappellabile.

Ritengo che sarebbe opportuno riportare i compiti nello statuto

Responsabile nazionale della protezione dei dati personali (RPD)
Al Responsabile nazionale della protezione dei dati personali (RPD) compete:
- quanto previsto dalla normativa europea e dalle leggi vigenti,
- incarica per iscritto i singoli Presidenti di gruppo per la protezione dei dati personali degli associati del gruppo di appartenenza.
- Controlla che vengano rispettate le indicazioni impartite per la conservazione e la consultazione cartacea e/o telematica della documentazione relativa agli associati ed in generale dell'Unione Pensionati Unicredit

Il segretario amministrativo Nazionale
Il segretario amministrativo Nazionale cura, in seno alla Segreteria Nazionale l'esecuzione della gestione economica e amministrativa dell'Unione.
Alla fine di ogni anno deve provvedere:
- alla compilazione del rendiconto consuntivo e relativa relazione della Segreteria Nazionale,
- alla compilazione del preventivo della Segreteria Nazionale,
- alla compilazione del rendiconto consolidato avvalendosi eventualmente - d'intesa con la Segreteria Nazionale – della consulenza ed assistenza di esperti tributaristi.

che devono essere approvati dalla Segreteria Nazionale e successivamente dal Consiglio Nazionale.

Copia dei rendiconti consuntivo, preventivo della Segreteria Nazionale e consolidato devono essere dati a tutti i Segretari Nazionali e ai Presidenti di Gruppo

Revisore dei Conti

Al Revisore dei conti compete :

- verificare, almeno due volte all'anno, i documenti contabili dell'Unione, accertandone la rispondenza alla vigente normativa tributaria nonché riscontrare l'esattezza e veridicità dei rendiconti, controfirmandoli;
- presentare al Consiglio Nazionale la relazione della effettuata verifica contabile, prospettando alla Segreteria Nazionale ed al Consiglio Nazionale i suggerimenti che ritiene opportuno e segnalando eventuali deficienze.

Il Revisore dei conti - d'intesa con la Segreteria Nazionale – potrà avvalersi della consulenza ed assistenza di esperti tributaristi.

Il Revisore dei conti può richiedere alla Segreteria Nazionale di convocare in via straordinaria e per gravi motivazioni di ordine amministrativo/finanziario - il Consiglio Nazionale.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 31

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono ricoperte a titolo gratuito. Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere **dal 1° ……** lo Statuto fino allora vigente.

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere apportate esclusivamente con le modalità stabilite dall'Art. 22**.**